

La restituzione della somma complessiva dovuta all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni per capitale versato e per interessi maturati dal giorno dei versamenti, verrà iniziata dalla Cassa D.D.P.P. a decorrere dalla medesima data dalla quale avrà inizio l'ammortamento del relativo mutuo da parte dell'Istituto sovvenzionato, ai sensi dell'art. 32 del R. D. L. 7 febbraio 1926, n. 193.

Letto ed approvato soluta stante. -

i - Finanziamento di L. 10.000.000 a favore della Cassa D.D.P.P., per l'erogazione di un mutuo all'I.N.C.I.S., destinato alla costruzione di alloggi in Roma e città capoluoghi di provincia -

Come è noto l'Istituto, che in base alle vigenti disposizioni di legge, è autorizzato al finanziamento dell'I.N.C.I.S. mediante versamenti in conto corrente alla Cassa D.D.P.P., ha concesso finora per i finanziamenti stessi la somma complessiva di L. 125.995.000, di cui L. 44.500.000 al tasso del 5% e L. 81.495.000 al tasso del 6%.

L'I.N.C.I.S. ha chiesto ora un ulteriore finanziamento di L. 10.000.000, da servire per il proseguimento del programma di nuove co